



Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Fallimentare Ufficio di Termini Imerese

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati, sigg.ri

dott. Daniele Salvatore Abbate	Presidente
dott.ssa Giovanna Debernardi	Giudice rel.
dott. Andrea Quintavalle	Giudice

letta l'istanza depositata dal Curatore della liquidazione giudiziale della società LETIZIA S.r.l. (C.F. e P.IVA 04808050829), con sede legale in Belmonte Mezzagno (PA) alla via Principe Umberto n. 34, dichiarata con sentenza n. 7/2023, nonché la relazione sulle prospettive negative di liquidazione depositata dal medesimo Curatore in data 24.7.2023;

rilevato che non è costituito il comitato dei creditori;

rilevato che l'udienza per la verifica delle domande tempestive di ammissione allo stato passivo si è tenuta in data 14.6.2023 e che la prossima udienza per l'esame delle domande di insinuazione tardive – I gruppo è stata fissata in data 8.11.2023;

osservato che, come relazionato dalla Curatela, dagli accertamenti eseguiti è risultata l'assenza di qualsivoglia attività utilmente liquidabile;

osservato, invero, che dalle indagini esperite dal Curatore e descritte nella relazione di cui sopra, è emerso che la società debitrice:

- non dispone di alcun bene, né mobile né immobile;
- non risulta intestataria di alcun conto corrente;
- non dispone di alcuna sede né legale, né operativa;
- il relativo socio unico ha dichiarato essere un *“un prestanome e di non avere alcuna notizia sulla società”* (cfr. verbale di audizione allegato alla relazione);
- il probabile amministratore di fatto risulta irreperibile;
- non sono stati depositati i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie né l'elenco dei creditori degli ultimi tre anni;

- nonostante le attività di indagine esperite dalla Curatela, come attestato dalle relazioni in atti, non è stato possibile reperire alcun elemento utile ai fini della ricostruzione di un eventuale attivo nascosto; considerata, quindi, l'assoluta non convenienza alla prosecuzione delle attività liquidatorie, posto che, come emerso dalle circostanze sopra descritte, risulta non esservi alcun attivo utilmente liquidabile in misura tale da permettere una qualsivoglia ripartizione a favore dei creditori che hanno richiesto di partecipare al concorso;

ritenuto, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono ed anche ai fini di evitare ulteriori spese a carico della procedura, che sussistano i presupposti per disporre la chiusura anticipata della presente procedura ai sensi dell'art. 209, C.C.I.I., dovendosi ragionevolmente prospettare, per tutti i motivi sopra esposti, che non vi sia possibilità di acquisire attivo da distribuire ad alcuno dei creditori;

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza del Curatore,

Dispone non darsi corso alle attività di accertamento dello stato passivo per previsione di insufficiente realizzo.

Revoca, per l'effetto, l'udienza di verifica prevista in data 8.11.2023.

Dispone che ne sia data comunicazione ai creditori avvisandoli che contro il presente decreto può essere proposto reclamo alla Corte d'Appello entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'avviso.

Invita il Curatore, allo spirare del termine predetto ed in assenza di contestazioni, a depositare il rendiconto finale di gestione ai fini della sua approvazione ai sensi dell'art. 231, C.C.I.I.

Con richiesta di evidenza alla scadenza al Giudice Delegato.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.9.2023

Il Presidente

Dott. Daniele Salvatore Abbate

Il Giudice estensore

Dott.ssa Giovanna Debernardi